o di miscele denaturati che sono state importate, in provenienza dai paesi terzi, o che sono state sottoposte a processo di denaturazione nel corso del trimestre precedente. Tuttavia, allorquando le quantità di detti semi o miscele appaiano allo Stato membro interessato non essere in rapporto con le quantità normali che possono essere utilizzate ad usi per cui è prevista la denaturazione, detto Stato membro informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 397/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1967

che completa i regolamenti n. 282/67/CEE e n. 284/67/CEE per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

Visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), in particolare l'articolo 6,

Considerando che, in virtù degli articoli 26 e 28 del regolamento n. 136/66/CEE, solamente i semi oleosi d'origine comunitaria possono essere offerti all'intervento e beneficiare del regime delle restituzioni all'esportazione ;

Considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità che riguardano l'integrazione per i semi oleosi (4), i semi che hanno subito un processo di denaturazione importati dai paesi terzi non sono sottoposti al sistema di controllo doganale od al controllo amministrativo equivalente di cui al suddetto articolo e possono circolare liberamente all'interno della Comunità ;

Considerando che il regolamento n. 396/67/CEE della Commissione, del 31 luglio 1967 (5), definisce il processo di denaturazione per i semi di colza e di ravizzone ; che il regolamento n. 284/67/CEE della Commissione dell'11 luglio 1967 ha definito talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione ;

Considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi (6), i semi denaturati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 396/67/CEE non possono fruire dell'intervento ; che, quindi, non vi è alcun interesse di denaturare i semi di origine comunitaria per presentarli all'intervento ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2913/67.
(5) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta Ufficiale.
(6) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.

Considerando che non esiste egualmente alcun interesse economico, per gli operatori della Comunità, a denaturare i semi raccolti nella Comunità destinati all'esportazione ; che finora alcuna esportazione di semi raccolti nella Comunità e miscelati con scagliola e miglio ha potuto essere constatata ;

Considerando che, perciò, sussiste il sospetto che i semi presentati all'intervento oppure destinati all'esportazione, denaturati o recanti traccia di denaturazione, siano semi importati dai paesi terzi ; che, quindi, per eliminare ogni rischio d'operazione fraudolenta, è necessario escludere detti semi dall'intervento e dal sistema delle restituzioni all'esportazione;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento n. 282/67/CEE è aggiunto il paragrafo 3 seguente :

« 3. Sono esclusi dall'intervento i semi di cui all'articolo 1, secondo paragrafo, del regolamento n. 396/67/CEE ».

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento n. 284/67/CEE è aggiunto il seguente comma :

« La restituzione non è accordata per i semi di cui all'articolo 1 del regolamento n. 396/67/CEE ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 398/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1967

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento n. 395/67/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], e in particolare l'articolo 7, paragrafo 4 ;

Considerando che nel regolamento n. 395/67/CEE [2] il Consiglio ha fissato il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per la campagna 1967/68 ; che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare dei coefficienti di adattamento destinati a consentire il calcolo dei prezzi ai quali sono acquistati i prodotti aventi caratteristiche diverse da quelli del prodotto preso in considerazione per la fissazione del prezzo di base ;

Considerando che è opportuno fissare tali coefficienti in funzione dei corsi constatati sui mercati per le diverse varietà e categorie di qualità e i differenti calibri e tipi di condizionamento del prodotto in oggetto ;

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
[2] Vedi pag. della presente Gazzetta Ufficiale.